



UNIVERSITÀ DEL PIEMONTE ORIENTALE

DIREZIONE GENERALE

Staff Servizi Legali di Ateneo

Via Duomo, 6 – 13100 Vercelli VC

Tel. 0161 261533

E-mail: affarigiuridici@uniupo.it

PEC protocollo@pec.uniupo.it

BOZZA DI STATUTO FONDAZIONE UPO

Art. 1

Denominazione, sede e natura giuridica

1. È costituita, ai sensi dell'articolo 59, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e del Regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 2001 n. 254, la Fondazione denominata "Fondazione UPO", con sede in
2. Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dal regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 2001 n. 254, e in particolare dall'articolo 1, la Fondazione ha come ente di riferimento l'Università del Piemonte Orientale, di seguito indicata come "Università".
3. Il presente Statuto è preventivamente deliberato dall'Università, previo controllo del Ministero dell'Università e della Ricerca. Eventuali modifiche sono parimenti deliberate dall'Università.
4. In tutti i casi in cui sono previste deliberazioni ed approvazioni da parte dell'ente di riferimento, le stesse si intendono adottate, salvo quanto diversamente disposto nel presente Statuto, previo parere obbligatorio del Senato Accademico e delibera del Consiglio di amministrazione dell'Università.
5. La Fondazione ha personalità giuridica di diritto privato, secondo la vigente normativa, non ha fini di lucro ed opera nell'esclusivo interesse dell'Università, destinando tutte le sue risorse al raggiungimento degli scopi di seguito elencati.

Art. 2

Scopi

1. La Fondazione opera al fine di coadiuvare l'Università nelle sue missioni istituzionali.
2. In particolare, scopi della Fondazione UPO sono:
 - a) Promuovere il coinvolgimento della comunità sociale ed economica locale ai fini di sviluppare la cooperazione e la sinergia tra questa e l'Università.
 - b) Valorizzare le attività di ricerca e favorirne il trasferimento.
 - c) Valorizzare le attività di didattica e di formazione dell'Università, anche con riferimento alle esigenze del mercato del lavoro, svolgendo funzioni di promozione e di sostegno anche tramite l'istituzione di osservatori permanenti.



- d) Sviluppare iniziative a supporto dell'internazionalizzazione della ricerca, della didattica e della formazione dell'Università tramite la gestione di appositi servizi e la partecipazione a iniziative congiunte con altri istituti nazionali e stranieri, con amministrazioni e organismi internazionali e in genere con operatori economici e sociali pubblici e privati.
- e) Promuovere iniziative a sostegno del trasferimento dei risultati della ricerca, dello sviluppo di nuova imprenditorialità, della qualificazione delle strutture delle amministrazioni pubbliche.
- f) Svolgere attività di fund raising in favore dell'Università, attraverso la promozione e la ricerca di fondi di finanziamento, pubblici e privati, e la richiesta di contributi pubblici e privati da destinare agli scopi propri, nonché finalizzati a cofinanziare i progetti di ricerca nazionali, europei e internazionali o a stimolare la promozione dell'alta formazione e l'addestramento alla ricerca.

Art. 3 **Attività**

1. Per la realizzazione degli scopi di cui all'articolo 2 la Fondazione può svolgere, a favore e per conto dell'Università, fra le altre, le seguenti tipologie di attività:

- a) la promozione e il sostegno finanziario di attività didattiche, formative e di ricerca;
- b) la promozione e lo svolgimento di attività integrative e sussidiarie alla didattica e alla ricerca;
- c) la realizzazione di servizi ed iniziative diretti a favorire il diritto allo studio;
- d) il sostegno alle attività di cooperazione scientifica e culturale dell'Università con istituzioni nazionali e internazionali;
- e) il supporto allo svolgimento di attività di formazione, ricerca e trasferimento tecnologico, anche attraverso la gestione operativa di strutture scientifiche e/o tecnologiche affidatele dall'Università, nonché la valorizzazione dei risultati delle ricerche anche tramite lo sviluppo di nuove imprese;
- f) l'amministrazione e la gestione di beni di cui abbia la proprietà e il possesso, nonché di strutture affidatele dall'Università;
- g) la progettazione, la realizzazione e la gestione di strutture di edilizia universitaria, di servizi agli studenti e di altre strutture di servizio strumentali e di supporto all'attività universitaria;
- h) la promozione di seminari, conferenze e convegni anche con altre istituzioni e organizzazioni nazionali e internazionali e la partecipazione ad analoghe iniziative promosse da altri soggetti;
- i) la stipulazione di contratti, convenzioni, accordi o intese con soggetti pubblici o privati finalizzati alla realizzazione di laboratori e centri di ricerca a favore e per conto dell'Università;
- j) la promozione di relazioni con le istituzioni locali, regionali, nazionali ed internazionali nonché con soggetti privati che possano contribuire alla realizzazione delle attività gestite dalla Fondazione e allo sviluppo e alla promozione della missione dell'Università in tutte le sue manifestazioni.



Art. 4

Patrimonio e fondo di gestione

1. Il patrimonio della Fondazione è costituito:
 - a) dai contributi di denaro e beni mobili e immobili conferiti dai Fondatori, espressamente destinati al patrimonio;
 - b) dai conferimenti e dalle contribuzioni corrisposte dai "Partecipanti istituzionali" e dai "Partecipanti", nella misura che il Consiglio di amministrazione della Fondazione deliberi di destinare ad incremento del patrimonio;
 - c) dai beni mobili ed immobili che pervengano alla Fondazione a qualsiasi titolo, nonché da versamenti, contributi, donazioni, lasciti e quant'altro da parte di persone fisiche e giuridiche pubbliche e private, la cui accettazione sia deliberata, previo gradimento dell'Università, dal Consiglio di amministrazione della Fondazione e che il Consiglio stesso decida di imputare a patrimonio;
 - d) dai proventi delle proprie attività che il Consiglio di amministrazione deliberi a fine esercizio di destinare ad incremento del patrimonio;
 - e) dagli utili derivanti dalle contribuzioni di cui all'art. 5 del presente Statuto che il Consiglio di amministrazione decida di imputare a patrimonio;
 - f) dai fondi di riserva costituiti con eventuali avanzi di gestione.
2. Il fondo di gestione, finalizzato all'adempimento dei compiti della Fondazione, è costituito:
 - a) dai redditi provenienti dalla gestione del patrimonio;
 - b) da ogni eventuale provento, contributo, donazione o lascito destinato all'attuazione degli scopi statuari e non espressamente destinato all'incremento del patrimonio;
 - c) dai corrispettivi per le prestazioni di cui alle attività dell'art. 3 del presente Statuto;
 - d) dai contributi erogati dallo Stato, da altri enti e/o Amministrazioni pubbliche, nonché dai contributi di fondi strutturali europei.

Art. 5

Membri della Fondazione

1. I membri della Fondazione si dividono in:
 - Fondatori;
 - Partecipanti Istituzionali;
 - Partecipanti.
2. Sono "Fondatori" l'Università del Piemonte Orientale e che hanno partecipato all'atto costitutivo della Fondazione.
3. Assumono la qualifica di "Partecipanti Istituzionali", previo gradimento della Fondazione e dell'Università, enti ed amministrazioni pubbliche e soggetti privati che contribuiscono in via continuativa agli scopi della Fondazione mediante contributi in denaro annuali o pluriennali, in attività o beni materiali e immateriali, in misura non inferiore a quella all'uopo stabilita dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione ad incremento del patrimonio e del fondo di gestione.



4. Assumono la qualifica di "Partecipanti", enti ed amministrazioni pubbliche e soggetti privati che contribuiscono in via non continuativa agli scopi della Fondazione con mezzi e risorse in misura non inferiore a quella all'uopo stabilita dal Consiglio di amministrazione della Fondazione.
5. Il contributo erogato dai soggetti Partecipanti può essere finalizzato al raggiungimento di un obiettivo progettuale specifico.

Art. 6 **Esclusione e Recesso**

1. I Partecipanti Istituzionali e i Partecipanti cessano di far parte della Fondazione per esclusione o recesso.
2. L'esclusione è prevista per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente Statuto.
3. Il recesso è possibile in ogni momento, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte e previo preavviso in forma scritta di almeno 6 mesi con effetto a partire dal 1° gennaio dell'anno successivo.
4. I membri che hanno esercitato il recesso o sono stati esclusi non hanno diritto ad alcun rimborso dalla Fondazione.
5. I soci Fondatori non possono essere esclusi.

Art. 7 **Organi della Fondazione**

1. Gli Organi della Fondazione sono:
 - il Presidente e il Vice-Presidente;
 - il Comitato Scientifico;
 - il Consiglio di Amministrazione;
 - il Collegio dei Revisori dei Conti.
2. Tutte le cariche sono gratuite ad eccezione del Collegio dei Revisori dei Conti.
3. I componenti del Consiglio di Amministrazione hanno diritto a percepire un gettone di presenza per la partecipazione alle sedute degli organi nella misura stabilita dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione.
4. I componenti degli organi della Fondazione devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dalla legge, non devono avere procedimenti penali a proprio carico in corso o conclusi in via definitiva con condanna o procedimenti per l'applicazione di misure di prevenzione.

Art. 8 **Presidente**

1. Il Presidente è nominato dal Magnifico Rettore pro-tempore dell'Università, su indicazione del Consiglio di Amministrazione di Ateneo e in base a criteri predefiniti dallo stesso Consiglio di Amministrazione. Resta in carica quattro anni e il mandato è rinnovabile una sola volta.



2. Il Presidente ha la rappresentanza legale della Fondazione di fronte ai terzi, agisce e resiste in giudizio avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale, nominando avvocati del Libero Foro.
3. Il Vice-Presidente è nominato ... (dagli altri Fondatori) e sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento.
4. Il Presidente, inoltre:
 - convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione proponendo le materie da trattare nelle rispettive adunanze;
 - provvede all'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio, coadiuvato dal Direttore Generale;
 - sorveglia il buon andamento amministrativo della Fondazione;
 - sovrintende all'amministrazione della Fondazione;
 - cura l'osservanza dello Statuto;
 - esercita tutte le altre funzioni previste dallo Statuto;
 - firma tutti gli atti della Fondazione;
 - definisce le linee di indirizzo del bilancio;
 - adotta, in caso di urgenza, ogni provvedimento che ritenga opportuno nell'interesse della Fondazione, sottoponendolo poi all'approvazione del Consiglio di Amministrazione nella sua prima adunanza successiva, che deve essere convocata dal Presidente entro trenta giorni dall'avvenuta adozione di detto provvedimento.
5. Il Presidente può delegare tali compiti, in tutto o in parte, ad uno o più membri del Consiglio, compatibilmente con la durata del Consiglio di Amministrazione.

Art. 9

Consiglio di Amministrazione

1. La Fondazione è gestita da un Consiglio di Amministrazione composto da 9 membri:
 - 4 nominati dall'Università, scelti fra il proprio personale strutturato con delibera del Consiglio di Amministrazione dell'Università;
 - 1 nominato ... (dall'altro Fondatore);
 - 1 nominato da tutti gli altri Partecipanti Istituzionali;
 - 1 nominato dal MUR.Sono membri di diritto del Consiglio di Amministrazione il Presidente e il Vice-Presidente.
2. I membri del Consiglio di Amministrazione restano in carica quattro anni e possono essere rinominati soltanto per un ulteriore mandato.
3. Se, nel corso dell'esercizio, vengono a mancare uno o più amministratori, questi saranno sostituiti e nominati nel rispetto delle assegnazioni descritte nel presente articolo.
4. Il Consiglio di Amministrazione nomina un Direttore Generale, stabilendone la retribuzione sulla base di parametri oggettivi.
5. Il Direttore Generale partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione senza diritto di voto con funzioni di segretario verbalizzante.
6. Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri necessari per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione, in particolare:



- approva il piano triennale delle attività della Fondazione sulla base degli indirizzi definiti dal Comitato Scientifico, nonché il piano di attività annuale della Fondazione;
- delibera lo svolgimento di specifiche iniziative su proposta dell'Università, del Comitato Scientifico o di membri del Consiglio di Amministrazione della Fondazione;
- approva, entro il mese di marzo, il bilancio consuntivo;
- approva, entro il mese di gennaio dell'anno di riferimento, il bilancio preventivo (budget previsionale economico-finanziario) di ciascun anno solare;
- stabilisce la misura della partecipazione ad incremento del patrimonio per i Partecipanti Istituzionali nonché quella per i Partecipanti;
- decide con deliberazione assunta con il voto favorevole dei due terzi dei suoi membri l'esclusione di Partecipanti Istituzionali e Partecipanti;
- delibera l'accettazione di contributi, donazioni e lasciti, nonché gli acquisti e le alienazioni dei beni mobili ed immobili;
- delibera gli incrementi del patrimonio;
- amministra il patrimonio della Fondazione, determinando inoltre la parte delle entrate e dei redditi da destinare all'incremento del patrimonio stesso;
- dispone la destinazione degli avanzi di gestione conformemente agli scopi istituzionali;
- approva eventuali regolamenti interni;
- nomina i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti;
- delibera, a maggioranza di 3/4 del Consiglio, l'eventuale scioglimento della Fondazione a norma di quanto previsto dal successivo art. 17;
- esercita ogni potere ed assume ogni decisione che non siano espressamente demandati ad altri organi previsti dal presente Statuto.

7. La Fondazione trasmette annualmente al Comitato Scientifico e all'Università un rapporto sullo stato di attuazione delle attività.

8. In prima applicazione si fa rinvio a quanto disposto dall'art. 19 del presente statuto.

Art. 10

Riunioni del Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce ordinariamente tre volte l'anno ed in via straordinaria tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta motivata da almeno la metà dei suoi componenti. Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente di propria iniziativa o su richiesta di almeno la metà dei suoi membri con mezzi idonei che consentano prova dell'avvenuta ricezione, almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'adunanza; in caso di motivata necessità od urgenza, la comunicazione può avvenire 3 giorni prima della data fissata.
2. L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno della seduta, il luogo e l'ora.
3. Le riunioni sono presiedute dal Presidente o, in caso di assenza od impedimento, dal Vice Presidente, o, in caso di assenza, dal consigliere più anziano di età tra quelli nominati dai soci Fondatori.
4. Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza di almeno la metà più uno dei componenti e le deliberazioni sono adottate con la maggioranza dei presenti, salvo diversi quorum stabiliti dal presente Statuto o dalla Legge.



5. In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente.
6. Il voto non può essere dato per rappresentanza.
7. I verbali delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione dovranno essere trascritti in ordine cronologico su apposito libro verbali e sottoscritti dal Presidente e dal Direttore Generale.
8. Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione partecipa, senza diritto di voto, il Direttore Generale che assolve alle funzioni di segretario del Consiglio stesso.
9. È ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio di Amministrazione si tengano per teleconferenza o videoconferenza a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, di ricevere, trasmettere o visionare documenti, di intervenire oralmente e in tempo reale su tutti gli argomenti.
10. Verificandosi questi requisiti, il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trovano il Presidente ed il segretario della riunione.
11. In prima applicazione si fa rinvio a quanto disposto dall'art. 19 del presente statuto.

Art. 11 **Direttore Generale**

1. Il Direttore Generale è nominato dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Presidente.
2. Il Direttore Generale sovrintende all'organizzazione e al funzionamento degli uffici e dei servizi amministrativi ed è responsabile delle relative attività. A tal fine, in attuazione delle direttive del Consiglio di Amministrazione e del Presidente della Fondazione, esercita funzioni di impulso, coordinamento e guida nei confronti degli uffici e dei servizi amministrativi e coadiuva il Presidente nell'esecuzione delle delibere degli organi della Fondazione.
3. Al Direttore Generale competono, in particolare:
 - l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;
 - la preparazione e la gestione dei programmi di attività della Fondazione, nonché il successivo controllo dei risultati;
 - la predisposizione del bilancio preventivo sulla base delle linee di indirizzo definite dal Presidente;
 - la predisposizione del bilancio consuntivo;
 - la direzione delle strutture organizzative;
 - la gestione del personale, inclusa la proposta del relativo trattamento economico e giuridico al Consiglio di Amministrazione;
 - la stipulazione dei contratti necessari per la realizzazione dei programmi.
4. Il Direttore Generale partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Scientifico e svolge la funzione di Segretario.
5. Il Direttore Generale può essere revocato per giusta causa o giustificato motivo con provvedimento motivato del Consiglio di Amministrazione, a seguito di deliberazione adottata con la maggioranza assoluta dei suoi componenti.
6. Il Direttore Generale resta in carica tre anni ed il suo incarico può essere rinnovato.



Art. 12

Collegio dei Revisori dei Conti

1. Il Collegio dei Revisori è organo di controllo della Fondazione e svolge le funzioni previste dal Codice Civile per il Collegio Sindacale.
2. Il Collegio dei Revisori dei conti è composto da tre membri effettivi, compreso il Presidente, e due supplenti. I componenti nominati dal Consiglio di Amministrazione sono:
 - a) il Presidente individuato tra i soggetti che sono iscritti nel registro dei Revisori legali e che hanno svolto, per almeno cinque anni, funzioni di revisore legale presso istituzioni universitarie;
 - b) n. 2 componenti effettivi e n. 2 supplenti. Essi sono nominati dalla Fondazione su designazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze e del Ministero dell'Università e della Ricerca e sono individuati, prioritariamente, tra i dipendenti delle predette Amministrazioni, e, in ogni caso, tra coloro che sono in possesso del requisito di iscrizione nel registro dei Revisori legali.
3. I Revisori durano in carica quattro anni e possono essere confermati nell'incarico; qualora, per qualsiasi motivo, venga meno uno dei Revisori, si procederà alla nomina di un nuovo revisore ai sensi del presente articolo. Detto membro resterà in carica fino allo scadere del termine previsto per gli altri.
4. La carica di Revisore è incompatibile con quella di membro del Consiglio di Amministrazione, nonché con ogni altro incarico conferito dalla Fondazione.

Art. 13

Comitato Scientifico

1. Il Comitato Scientifico è composto dai rappresentanti designati dai Fondatori e dai Partecipanti Istituzionali e Partecipanti fra personalità di alto profilo scientifico e culturale a livello nazionale e/o internazionale, e precisamente:
 - fino a n. 5 membri nominati dal Rettore dell'Università su indicazione del Consiglio di Amministrazione della stessa;
 - fino a n. 4 membri nominati ... (dall'altro Fondatore);
 - fino a n. 7 membri nominati dai Partecipanti Istituzionali e Partecipanti.
 - un membro designato dal Ministero dell'Università e della Ricerca.
2. Sono membri di diritto del Comitato Scientifico il Presidente della Fondazione e il Vice Presidente.
3. I membri del Comitato Scientifico restano in carica quattro anni e possono essere rinominati.
4. Al Comitato Scientifico spettano i seguenti compiti:
 - definire gli indirizzi triennali della Fondazione coerentemente con le linee guida stabilite dall'Università secondo l'art. 14;
 - esprimere parere obbligatorio sul bilancio preventivo annuale e sul bilancio consuntivo annuale predisposto dal Consiglio di Amministrazione;
 - proporre al Consiglio di Amministrazione specifiche iniziative nell'ambito degli scopi della Fondazione.
5. Il Comitato Scientifico è convocato dal Presidente di propria iniziativa o su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri, con mezzi idonei, almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'adunanza;



in caso di motivata necessità od urgenza, la comunicazione può avvenire tre giorni prima della data fissata.

6. L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno della seduta, il luogo e l'ora.

7. Le riunioni sono presiedute dal Presidente o, in caso di assenza od impedimento, dal Vice Presidente, o in caso di assenza, dal componente più anziano di età tra quelli nominati dai soci Fondatori.

8. Il Comitato Scientifico è validamente costituito con la presenza di almeno la metà più uno dei componenti e le deliberazioni sono adottate con la maggioranza dei presenti.

9. In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente o di chi ne svolge le funzioni.

10. Il voto non può essere dato per rappresentanza.

11. I verbali delle deliberazioni del Comitato Scientifico dovranno essere trascritti in ordine cronologico su apposito libro verbali e sottoscritti dal Presidente e dal Direttore Generale.

12. Alle riunioni del Comitato Scientifico partecipa senza diritto di voto il Direttore Generale, che assolve alle funzioni di segretario del Consiglio stesso.

13. È ammessa la possibilità che le riunioni del Comitato Scientifico si tengano per teleconferenza o videoconferenza a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, di ricevere, trasmettere o visionare documenti, di intervenire oralmente e in tempo reale su tutti gli argomenti. Verificandosi questi requisiti, il Comitato Scientifico si considera tenuto nel luogo in cui si trovano il Presidente ed il segretario della riunione.

14. In prima applicazione si fa rinvio a quanto disposto dall'art. 19 del presente statuto.

Art. 14

Rapporti tra la Fondazione e l'Università

1. L'Università definisce le linee guida dell'attività della Fondazione per tutta la durata del Comitato Scientifico e del Consiglio di Amministrazione, con l'aggiornamento di anno in anno.

2. Al termine di ogni anno, l'Università verifica, secondo le previsioni contenute nel presente Statuto, l'attuazione delle linee guida di attività e l'adempimento delle convenzioni.

3. I rapporti tra l'Università e la Fondazione sono regolati da specifiche convenzioni.

4. Le convenzioni stabiliscono le modalità di conferimento dei beni, delle strutture e degli impianti dell'Università alla Fondazione per il perseguimento degli obiettivi di cui al presente Statuto.

5. L'eventuale distacco temporaneo, o altra posizione analoga, di personale dell'Università presso la Fondazione, previsto esclusivamente in fase di avvio della stessa, avviene nel rispetto di quanto previsto dalle leggi e dai contratti collettivi, tenuto conto del carattere di ente strumentale della Fondazione rispetto alle funzioni istituzionali dell'Università.

Art. 15

Esercizio finanziario

1. L'esercizio finanziario della Fondazione ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.



2. Il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio preventivo entro il mese di gennaio dell'anno di riferimento e il bilancio consuntivo entro il 30 marzo successivo alla chiusura dell'esercizio.
3. In presenza di particolari motivazioni l'approvazione del bilancio consuntivo potrà avvenire entro il 30 giugno successivo.
4. Entro trenta giorni dall'approvazione, una copia del bilancio deve essere, a cura degli amministratori, trasmessa all'Università e ... (all'altro Fondatore).

Art. 16

Scritture contabili e di bilancio

1. La Fondazione tiene i libri e le altre scritture contabili prescritti dall'art. 2214 del codice civile e dalle vigenti disposizioni normative.
2. Il bilancio di esercizio è redatto secondo le disposizioni del Libro V, Titolo V del codice civile, in quanto compatibili.

Art. 17

Scioglimento e liquidazione

1. Qualora il suo scopo sia stato definitivamente raggiunto, sia esaurito, sia divenuto impossibile o di scarsa utilità, la Fondazione è sciolta e posta in liquidazione - secondo quanto previsto dall'art. 9 del presente Statuto - con delibera del Consiglio di Amministrazione della Fondazione previo parere obbligatorio del Comitato Scientifico e approvazione dell'Università che nomina uno o più liquidatori.
2. I beni che residuano dopo l'esecuzione della liquidazione sono devoluti, in proporzione dei propri conferimenti iniziali al patrimonio indisponibile, prioritariamente ai Fondatori e secondariamente ai Partecipanti Istituzionali. Ciò che residua è devoluto a sostegno delle attività istituzionali proprie dell'Università del Piemonte Orientale.

Art. 18

Norma di Rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si applicano le disposizioni di legge previste dal codice civile per le Fondazioni riconosciute, nonché le disposizioni del Regolamento approvato con Decreto del Presidente della Repubblica del 24 maggio 2001, n. 254.

Art. 19

Norma transitoria

1. In fase di avvio, gli organi della Fondazione potranno immediatamente e validamente operare nel numero anche inferiore a quello stabilito dal presente Statuto e nella composizione determinata in sede di atto costitutivo in attesa della successiva integrazione.